

STATUTO

**C.V.L. CALDERA VIRGINIO
LUMEZZANE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUMEZZANE BS VIA PADRE
BOLOGNINI 50/C

Numero REA: BS - 277249

Codice fiscale: 01920880174

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2009 - Statuto completo	2
--	---



*Studio Broli - Rebuffoni
Notai Associati
Notaio Antonella Rebuffoni*

Allegato A) all'atto in data 24-9-2009 n. 35343/16946 di rep. Not. Rebuffoni

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Lumezzane la Società Cooperativa denominata "C.V.L. Caldera Virginio Lumezzane - Società cooperativa sociale - ONLUS ".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti

	cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,	
	nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il	
	coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei	
	servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di	
	servizi socio -sanitari ed educativi orientati in via prioritaria ma non esclusiva	
	alla risposta ai bisogni di persone con problemi di handicap e di minori in stato	
	di difficoltà.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in	
	conto proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di pronto intervento, di accoglienza, di	
	socializzazione;	
	- servizi domiciliari ed assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati sia verso	
	l'utente sia verso la famiglia di questo tanto presso la famiglia quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza nel settore solidarietà;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore	

	delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi	
	sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni,	
	sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità	
	di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società	
	in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in	
	appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di	
	raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di	

	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo	
	le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art.	
	2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	

	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si	
	trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al	
	loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti	
	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal	
	Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un	
	termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto	
	il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di	

	Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti	
	riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo art. 25, punto primo lettera b), del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 51,64	
	(cinquantuno e sessantaquattro centesimi) ciascuna.	
	La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	

	Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione	
	dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di	
	pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo	
	le modalità previste dal successivo articolo 26.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo	
	conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di	
	Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle	
	eventuali riserve divisibili.	

	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società. In ogni	
	caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI	
	DEBITO	
	Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	

	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa,	
	anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate	
	nella ripartizione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un	
	ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve	
	indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e	
	depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi).	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non	
	inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero	
	valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non	
	per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre	
	azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in	
	particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa, determina:	

	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati	
	dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste	
	inoplate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una	
	remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini	
	previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle	
	disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 13 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per	
	la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei	
	soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni	
	azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può	
	assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni;	

	provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli	
	interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti	
	della società.	
	Art. 14 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in	
	sede di emissione delle azioni medesime.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il	
	rimborso potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	
	b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite	
	da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla	
	percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.	
	Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere	
	strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti	
	amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi	
	e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.	
	La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal	
	caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	

	interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune	
	si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 16 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che	
	intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato	
	dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta nell'art. 44 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	

	dovrà altresì contenere:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Art. 17 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 18 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 19 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio	
	sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare	
	o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per	
	altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	

	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste	
	al successivo art. 44 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di	
	Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 20 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento	
	alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla	
	compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della	
	Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della	
	Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il	

	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un	
	termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel	
	versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi	
	significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi	
	o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed	
	ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti	
	tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa	
	mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza	
	giustificato motivo espresso in forma scritta cinque assemblee consecutive;	
	g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di	
	lavoro.	

	Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai	
	soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione	
	del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 44 e seguenti del presente statuto.	
	Art. 22 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice	
	civile.	
	Art. 23 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 22.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del	

	de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice	
	civile.	
	Art. 24 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti	
	od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatte comunque salvi i	
	diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c), d) ed g), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite,	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	

	la esclusione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore	
	pari ad euro 51,64 (cinquantuno e sessantaquattro centesimi);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai	
	soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei	
	certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali	
	consegue all'iscrizione al libro dei soci.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati	
	dalla legge.	

	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo	
	relativamente all'aspirante acquirente indicazioni previste nel precedente art. 16	
	con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare	
	quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo	
	comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto	
	nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo	
	bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla	

	compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione	
	informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi	
	vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi	
	risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle	
	persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice	
	civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	

	divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai	
	soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella	
	misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli	
	soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i	
	trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge	
	142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai	
	sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli	
	amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra	
	loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	

	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 30 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R ovvero	
	raccomandata a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la	
	prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione,	
	inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;	
	2) procede alla nomina degli amministratori;	

	3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale	
	e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai	
	sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti	
	economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;	
	8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;	
	9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto	
	previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che	
	tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali	
	l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla	
	base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per	

	deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.	
	2365 del codice civile.	
	Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o	
	rappresentati nelle adunanze.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per	
	l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui	
	all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti	
	presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	prestatori risultanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi	
	dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea	
	e prima di ogni votazione.	
	Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di	
	Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5,	
	7 ,8 e 10 di cui al precedente art. 31 sia espresso anche per corrispondenza. In	

	questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata	
	A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.	
	I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal	
	Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto	
	favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e	
	l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non	
	si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del	
	calcolo delle maggioranze.	
	Art. 33 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data	
	dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve	
	altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche	
	per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel	
	verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi	
	necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della	
	Confcooperative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.	
	Art. 34 (Voto)	

	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei	
	Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante	
	delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi	
	diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti	

	del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non	
	possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a	
	quello previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.	
	Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è	
	attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del	
	codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	

	riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguente condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando	
	necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Art. 40 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai	
	membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo	
	comma dell'art. 2389.	

	Art. 41 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 42 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	

	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a	
	condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 43 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia	
	costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio	
	per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi	
	dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 44 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la	
	D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.45, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversi la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	

	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 45 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00	
	(duecentocinquantamila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della	
	cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1,	
	D.lgs n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere	
	abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	

	giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al	
	Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione,	
	per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del	
	Regolamento della Camera arbitrale.	
	Art. 46 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli	
	precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalla norme contenute nel	
	Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della	
	cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art.47 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.48 (Liquidazione del patrimonio)	

	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.49 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere	
	posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di	
	lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali	
	modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve	
	tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per	

36 di 36